

DIRETTIVA 92/35/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4) è intesa a liberalizzare i movimenti di equidi nel territorio comunitario; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, si devono fissare misure comunitarie per l'armonizzazione delle norme di controllo e delle misure di lotta contro la peste equina;

considerando che siffatte misure permettono di garantire lo sviluppo razionale del settore agricolo e contribuiscono alla tutela della sanità degli animali nella Comunità;

considerando che un focolaio di questa malattia può assumere rapidamente un carattere epizootico causando mortalità e perturbazioni che possono ridurre fortemente la redditività dell'allevamento;

considerando che le misure di lotta devono essere prese non appena si sospetta la presenza della malattia e che un intervento immediato ed efficace deve essere attuato sin da quando la malattia è stata confermata, onde tutelare la sanità degli animali nella Comunità;

considerando che le misure da prendere devono prevenire la propagazione della peste equina; che, a questo proposito, deve essere organizzato un controllo rigoroso dei movimenti degli animali suscettibili di trasmettere l'infezione nonché una disinfezione delle aziende infette;

considerando che occorre precisare le condizioni in cui la vaccinazione contro la peste equina può essere praticata, nonché le norme secondo cui quest'ultima deve essere effettuata;

(1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 12.

(2) Parere reso il 10 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/130/CEE della Commissione (GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26).

considerando che, per meglio controllare la malattia, è opportuno delimitare zone di protezione e di sorveglianza in funzione dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico;

considerando che è indispensabile un'indagine epidemiologica approfondita onde prevenire qualsiasi propagazione della malattia;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5) sono applicabili qualora si manifesti la peste equina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/426/CEE.

Tuttavia si intende per «azienda»: l'azienda ai sensi della direttiva 90/426/CEE e le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado.

Inoltre si intende per:

- a) «*proprietario o detentore*»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che sia proprietario degli equidi o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
- b) «*vettore*»: l'insetto della specie «*culicoides imicola*» o qualsiasi altro insetto del genere *culicid* suscettibile di trasmettere la peste equina, da identificare secondo la procedura prevista all'articolo 19, previo parere del comitato scientifico veterinario;
- c) «*conferma dell'infezione*»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza della peste equina basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;
- d) «*autorità competente*»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;
- e) «*veterinario ufficiale*»: il veterinario designato dall'autorità competente.

(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.).